

Addì 29.1.2024 alle ore 11.15 si riuniscono il Presidente del Tribunale Dott.ssa Lorena Canaparo, Presidente del Collegio Famiglia, i magistrati del primo modulo Dott.ssa Daniela Mele ed Erica Passalalpi, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona Avv. Vittoria Fiori nonché il Presidente delle Camere Civili Avv. Fabio Cardone.

Come richieste dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, le Dott.sse Mele e Passalalpi danno atto che **la trattazione dei ricorsi a domanda congiunta (separazioni, divorzi e regolamentazioni della gestione dei figli nati da relazioni *more uxorio*) avviene mediante trattazione scritta (artt. 127ter e 473bis.51 c.p.c.),** al fine di garantire speditezza alla definizione delle relative procedure. Il modello di decreto in uso al modulo, che viene esibito ai presenti, è quello che viene riportato in calce al presente verbale *sub* 1.

La scadenza del termine per le note scritte normalmente viene fissata in coincidenza del primo mercoledì di ogni mese.

L'obiettivo è quello di garantire alle parti la massima tempestività nell'adozione del provvedimento finale.

Di contro, **per i ricorsi aventi ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione, divorzio e regolamentazione della gestione dei figli nati fuori dal matrimonio, in presenza dei presupposti di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., si procede *de plano*,** senza la fissazione di alcuna udienza e senza la concessione di alcun termine per il deposito di note scritte.

Relativamente alla documentazione da allegare ai ricorsi a domanda congiunta, i magistrati rappresentano che non è richiesto il piano genitoriale.

Quanto alla documentazione bancaria (estratti conto degli ultimi tre anni), danno atto che rispetto ai ricorsi a domanda congiunta non viene acquisita d'ufficio, salvo il caso in cui non risultino necessari chiarimenti.

I magistrati, onde evitare ritardi nella definizione delle procedure a domanda congiunta, osservano che:

- è necessario che vi sia una totale e perfetta corrispondenza tra le note depositate sul PCT e quelle inviate in formato word alla email indicata nel decreto di fissazione del termine per note scritte, con la precisazione che solo le note depositate in PCT hanno valore legale;
- negli accordi talvolta viene prevista l'assegnazione della *ex* casa familiare ad uno dei due coniugi/compagni pur in assenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti conviventi. In tali casi gli accordi raggiunti non possono essere recepiti dal Collegio, poiché non sussistono i presupposti dell'assegnazione, e le relative cause – scaduto il termine per il deposito delle note scritte – vengono rimesse sul ruolo con fissazione di un'udienza



per chiarimenti. Va infatti previsto, in casi come questi, che la *ex casa familiare* resti nella disponibilità di uno dei due coniugi/compagni;

- negli accordi talvolta il mantenimento (ordinario e/o straordinario) dei figli minori viene posto integralmente a carico di uno solo dei coniugi/compagni. Anche in questo caso gli accordi non possono essere recepiti e le relative cause – scaduto il termine per il deposito delle note scritte – vengono rimesse sul ruolo con fissazione di un'udienza per chiarimenti. Per giurisprudenza costante, infatti, ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità economica, precisando che neppure il genitore disoccupato può ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuzione, ben potendo – salvi i casi di accertata impossibilità oggettiva – prestare attività lavorativa anche soltanto occasionale e saltuaria, ma comunque idonea a procurargli risorse, sia pure modeste, da destinare ai bisogni della prole. Normalmente, i giudici del modulo non prevedono meno di 100,00/150,00 euro quale mantenimento di un figlio a carico del genitore non collocatario/non convivente, nell'ipotesi in cui risulti disoccupato;
- gli accordi, quando in punto economico hanno ad oggetto immobili, devono essere inequivoci nello stabilire se le parti assumono un mero impegno rispetto al successivo trasferimento o se intendono trasferire i propri beni con effetti reali. Ed invero soltanto nel caso in cui sia previsto un mero impegno, i relativi ricorsi potranno seguire l'*iter* ordinario. Diversamente, dovrà essere nominato apposito CTU, nella persona di un Notaio, con conseguente slittamento dei tempi di definizione ed incremento dei costi;
- talvolta le parti presentano ricorsi per la modifica delle condizioni di separazione/divorzio/regolamentazione dei figli nati fuori del matrimonio, ma in realtà non invocano alcuna modifica, ma un'integrazione degli stessi. Detti ricorsi sono inammissibili.

Con riguardo alle procedure contenziose, **i magistrati evidenziano che agli atti introduttivi deve essere allegata la documentazione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c.**

La celerità con cui devono essere trattate e definite le cause in materia di famiglia impone, però, una particolare diligenza delle parti anche nel deposito della documentazione *ex lege* richiesta, anche al fine di evitare di incorrere nelle conseguenze di cui all'art. 473bis.18 c.p.c.

Fra le procedure contenziose, si segnala il crescente numero delle cause con allegazioni di violenza domestica o di genere.

Così come si segnala un crescente numero di cause con allegazioni di situazioni di abuso di sostanze alcoliche/ stupefacenti.

Gli approfondimenti istruttori puntualmente disposti in tali casi hanno iniziato a restituire i primi esiti, dimostrando che in diversi casi le allegazioni di violenza o di abuso di sostanze non hanno trovato conferma alcuna.

Ora, poiché in presenza di allegazioni di questo genere i magistrati normalmente provvedono a dimezzare i termini processuali previsti, ad esito dell'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c. assumono provvedimenti improntati al massimo rigore e si avvalgono a pieno dei poteri officiosi loro riconosciuti, anche nell'assunzione delle prove, qualora l'istruttoria espletata non confermi le dedotte violenze o il dedotto abuso di sostanze, di ciò terranno conto sia nella determinazione del miglior regime di affidamento e collocazione sia in punto spese.

E'auspicabile da parte dei difensori, naturalmente entro i limiti di quanto possibile, un attento e prudente vaglio iniziale delle eventuali allegazioni di violenze o abuso di sostanze, anche per garantire alle procedure in cui effettivamente vengono in rilievo violenze o abusi quell'accelerazione che la Riforma ha previsto.

Viene affrontata la questione della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie. In prosecuzione alle utili interlocuzioni effettuate nel tempo con l'Avvocatura ed in particolare con il Presidente COA e il Presidente della Camera Civile, nella riunione di sezione del modulo uno del 15.01.2024 - dopo una amplissima istruttoria effettuata dai Giudici del modulo uno (con il recupero della prevalente e più aggiornata giurisprudenza in argomento) - è stato predisposto un aggiornamento della giurisprudenza del nostro Tribunale. L'avv Fiori e l'avv Cardone convengono sulla proposta di riparto tra spese ordinarie e straordinarie e si impegnano a veicolare tra gli iscritti l'estratto del verbale. A tal proposito, si riporta, in calce al presente, il verbale della riunione del Collegio Famiglia svolta sul punto in data 15.01.2024 (*sub 2*).

Da ultimo, i magistrati, con riguardo alla liquidazione del gratuito patrocinio, chiedono **la collaborazione dei difensori affinché depositino entro la definizione del giudizio apposita istanza di liquidazione, allegando alla stessa esaustiva autocertificazione in ordine alle entrate conseguite nel periodo compreso fra:**

- **l'anno antecedente all'istanza di ammissione, qualora ne sia già disponibile la dichiarazione dei redditi. Diversamente l'autocertificazione dovrà avere ad oggetto l'anno ancora antecedente;**
- **l'anno in cui viene presentata l'istanza di liquidazione.**

L'autocertificazione non può essere sostituita dal deposito del modello ISEE né dal deposito della dichiarazione dei redditi, poiché rilevano ai fini della liquidazione anche i redditi percepiti da eventuali conviventi ed anche i redditi non dichiarati al Fisco.

Nell'autocertificazione devono indicarsi anche le eventuali pensioni percepite ed ogni forma di sostegno al reddito nonché gli eventuali contributi al mantenimento percepiti per sé e/o per i figli.

Ai fini della liquidazione rileva anche l'eventuale proprietà di immobili, suscettibili di essere portati a reddito, o la titolarità di capitali significativi.

Il tempestivo deposito dell'istanza di liquidazione e della relativa autocertificazione agevola l'evasione della pratica da parte dei magistrati e, quindi, costituisce elemento imprescindibile per un celere pagamento.

I magistrati fanno presente che in molti casi le parti ammesse autocertificano di avere redditi pari a zero. In altri casi, soprattutto nelle procedure a domanda congiunta, le parti si dichiarano autosufficienti, ma poi una o entrambe chiedono la liquidazione del gratuito patrocinio. Infine, in altri casi ancora le parti non tengono conto degli esiti dell'istruttoria espletata e/o delle risultanze documentali. In tutti questi casi, i magistrati devono chiedere chiarimenti ed integrazioni.

Si chiede, pertanto, che i difensori, grazie alla propria competenza professionale, supportino le parti nella predisposizione dell'autocertificazione sì da fornire immediatamente tutte le informazioni necessarie al fine di provvedere.

Si ricorda, infine, che la parte ammessa al gratuito che conferisca mandato a due difensori perde il diritto al beneficio.

La riunione viene chiusa alle ore 13.23

Il Presidente del Tribunale
Keeper

Il Presidente C.O.A.
Cristofori

Il Giudice del modulo uno
M. Bonoleffi

Il Presidente delle Camere Civili
F. Carbone

Daide Hde

Sub 1

RG \$\$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$

TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Unica Civile

Il Giudice rel. designato,

letto il ricorso congiunto delle parti e la documentazione ad esso allegata;

visto l'art. 473*bis*.51 c.p.c.;

richiamato l'art. 127*ter* c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 di attuazione della Legge 26 novembre 2021, n. 206, secondo cui *“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”*;

rilevato che *“con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati”*;

osservato che in tal caso *“il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”*;

considerato che, nel procedimento in esame, non è prevista la partecipazione all'udienza di soggetti diversi dai difensori dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;

ritenuto, pertanto, che, in relazione agli adempimenti processuali previsti, possa adottarsi la trattazione scritta prevista dalla norma citata;

DISPONE il deposito telematico di brevi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza recanti le sole istanze e conclusioni delle parti entro il termine del ;

INVITA le parti nelle predette note a dichiarare di non volersi riconciliare;

ONERA, altresì, i ricorrenti, entro e non oltre la domenica antecedente alla scadenza del termine per le note, ad anticipare telematicamente in formato word le medesime condizioni congiunte che indicheranno nelle note di trattazione scritta al seguente indirizzo e-mail: udciv.tribunale.savona@giustizia.it, indicando nell'oggetto il Giudice relatore assegnatario della procedura, il numero di ruolo e l'anno di iscrizione, le parti nonché la data di scadenza del termine per il deposito;

DISPONE la trasmissione degli atti al PM, affinché esprima il proprio parere entro tre giorni prima della scadenza del predetto termine;

AVVISA che alla scadenza del predetto termine la causa, verificata la conformità delle condizioni congiunte rispetto agli interessi dei figli, sarà rimessa in decisione al Collegio;

AVVERTE:

- che ciascuna delle parti può presentare opposizione entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- che la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza e, se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo, dell'annotazione "trattazione scritta".

Savona, \$\$data_decisione\$\$

Il Giudice rel. designato

Sub. 2



TRIBUNALE DI SAVONA

SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 15.01.2024

Il giorno 15 gennaio 2024 alle ore 14.30 sono presenti il Presidente del Tribunale, dott.ssa Lorena Canaparo, nonché i giudici del modulo 1 dott.ssa Erica Passalupi e dott.ssa Daniela Mele.

Si approfondisce la discussione in materia di spese straordinarie.

Si conferma, anzitutto, che anziché effettuare un protocollo (di fatto privo di efficacia vincolante), si procederà alla pubblicazione del presente verbale che potrà quindi essere citato dai giudici nei rispettivi provvedimenti, recependo così la giurisprudenza della sezione.

Una delle cause che con maggior frequenza alimenta il conflitto tra i genitori riguarda l'inclusione delle spese correnti della famiglia tra le spese ordinarie - e dunque ricomprese nell'assegno di mantenimento - ovvero tra le spese straordinarie (e quindi extra assegno) e, nell'ambito, poi, di tali ultime spese tra quelle che necessitano del preventivo accordo tra le parti e quelle che invece non sono subordinate al consenso di entrambi i genitori.

A tal proposito, al fine di fornire alle parti elementi certi e ridurre, in tal modo, in via preventiva il contenzioso in relazione all'inclusione di alcune delle spese maggiormente diffuse nella vita familiare nell'ambito dell'una o dell'altra categoria sopra evidenziate, il Collegio Famiglia, dopo ampia istruttoria e previo raffronto delle linee guida utilizzate presso altri Tribunali, ritiene di effettuare le seguenti considerazioni, in conformità con la giurisprudenza maggioritaria e più recente, procedendo all'elencazione delle spese ordinarie e straordinarie nei termini che seguono.

L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano **spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento** il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica,

il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).

Per **spese straordinarie (extra assegno)**, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: *a)* occasionalità o sporadicità (requisito temporale); *b)* gravosità (requisito quantitativo); *c)* voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.

Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:

* **SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO**: *a)* tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche; *b)* libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata; *c)* gite scolastiche senza pernottamento; *d)* abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;

* **SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO**: *a)* tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati; *b)* tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso; *c)* prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza; *d)* corsi di specializzazione e master; *e)* gite scolastiche con pernottamento; *f)* corsi di recupero e lezioni private; *g)* alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;

* **SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO**: *a)* spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo; *b)* spese per la patente;

* **SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO**: *a)* corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento; *b)* spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza; *c)* viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio; *d)* centro ricreativo

estivo e gruppo estivo; e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi; f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;

* **SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:**

a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN; b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche; d) cure dentistiche presso strutture pubbliche; e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale; f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; g) tickets sanitari; h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte; h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti; i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;

* **SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:** a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante; c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;

Quanto alle **modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie**, possono indicarsi le seguenti linee guida:

* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.

* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

Verbale chiuso alle ore 16.30